

Contratto Nazionale del Lavoro

Repubblica di NeoTecno

Contratto Nazionale del Lavoro

Ispettorato Nazionale del Lavoro



Richiesta Abrogazione DDL Revisione del Contratto Nazionale di Lavoro

Si richiede l'approvazione del Congresso per procedere all'abrogazione dell'attuale disegno di legge denominato ['Revisione del Contratto Nazionale di Lavoro'](#).

Richiesta Approvazione DDL Contratto Nazionale del Lavoro

Si richiede, inoltre, l'approvazione del Congresso del nuovo disegno di legge relativo al ['Contratto Nazionale del Lavoro'](#).

Richiesta Modifiche Statuto dei Lavoratori

È richiesta l'approvazione del Congresso per apportare le seguenti modifiche allo ['Statuto dei Lavoratori'](#).

Titolo I Libertà del Lavoratore

Art. 8.3 (Attuale)

Il Datore di Lavoro deve garantire ai dipendenti ~~uno stipendio di almeno 1.000 (mille) euro.~~

Art. 8.3 (Modificato)

Il Datore di Lavoro deve garantire **un trattamento economico non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.**

Titolo V Varie e Generali

Art. 23.1 (Attuale)

La liquidazione è pari al salario minimo ~~previsto dal codice~~ moltiplicato per i mesi di servizio svolti. Se entro 4 giorni dal termine del rapporto di lavoro, il dipendente non dovesse ricevere la liquidazione il Datore di Lavoro andrà incontro ad una sanzione pari alla liquidazione da pagare, più un supplemento di 5000 (cinquemila) euro. Il pagamento della sanzione non costituisce giustificazione per evitare il pagamento della liquidazione.

Art. 23.1 (Modificato)

La liquidazione è pari al salario minimo previsto dal **Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro** moltiplicato per i mesi di servizio svolti. Se entro 4 giorni dal termine del rapporto di lavoro, il dipendente non dovesse ricevere la liquidazione il Datore di Lavoro andrà incontro ad una sanzione pari alla liquidazione da pagare, più un supplemento di 5000 (cinquemila) euro. Il pagamento della sanzione non costituisce giustificazione per evitare il pagamento della liquidazione.

Art. 23.2 (Attuale)

Se il dipendente supera il periodo di prova ma non raggiunge il completamento del mese, l'importo della liquidazione da corrispondergli rimane fisso a ~~1000 (mille) euro~~.

Art. 23.2 (Modificato)

Se il dipendente supera il periodo di prova ma non raggiunge il completamento del mese, l'importo della liquidazione da corrispondergli rimane fisso **al salario minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro**.

Art. 24

~~I dipendenti sono obbligati a lavorare negli orari prestabiliti dai direttori delle rispettive aziende per un massimo di 10 ore giornaliere, con un giorno di riposo settimanale. Non si fa eccezione per i dipendenti delle aziende alimentari e di rifornimento, che possono essere aperte 24/24h a loro discrezione, mantenendo inalterate le ore massime di lavoro e il riposo settimanale. In caso di ripetuta assenza ingiustificata, presso il proprio posto di lavoro verrà considerata insubordinazione del dipendente da parte del Datore di Lavoro.~~

Art. 24

I dipendenti sono obbligati a lavorare negli orari prestabiliti dai direttori delle rispettive aziende per un massimo di 10 ore giornaliere, con un giorno di riposo settimanale.

Titolo VII Assunzioni

Art. 32 (Attuale)

Una volta assunto, il neo-dipendente dovrà affrontare una settimana di prova dalla durata di giorni sette, estendibile fino a un massimo di sette giorni aggiuntivi con autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non sarà possibile far concludere il periodo di prova anticipatamente, pena sanzione pari a 3000 (tremila) euro per ogni dipendente interessato.

Art. 32 (Modificato)

Una volta assunto, il neo-dipendente dovrà affrontare una settimana di prova dalla durata di giorni sette, estendibile fino a un massimo di sette giorni aggiuntivi con autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non sarà possibile far concludere, **con esito**

positivo, il periodo di prova anticipatamente, pena sanzione pari a 3000 (tremila) euro per ogni dipendente interessato.

Art. 32.2 (Attuale)

Nel corso del periodo di prova, il dipendente avrà diritto al 50% del suo stipendio, tuttavia tale importo dovrà sempre rispettare quanto stabilito ~~dall'articolo 8.3 dello Statuto dei Lavoratori, garantendo un ammontare minimo di 1000 (mille) euro.~~

Art. 32.2 (Modificato)

Nel corso del periodo di prova, il dipendente avrà diritto al 50% del suo stipendio, tuttavia tale importo dovrà sempre rispettare quanto stabilito **dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.**

Titolo VIII Licenziamenti

Art. 41 (Attuale)

Dopo essere stato licenziato, il dipendente non potrà essere riassunto nell'azienda che lo ha licenziato per un periodo di almeno sette giorni dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, così come indicato dal ~~Contratto Nazionale del Lavoro.~~

Art. 41 (Modificato)

Dopo essere stato licenziato, il dipendente non potrà essere riassunto nell'azienda che lo ha licenziato per un periodo di almeno sette giorni dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, così come indicato dal **Contratto Nazionale del Lavoro.**

Titolo X Contratti

Art. 51 (Attuale)

Ogni contratto di lavoro stipulato deve essere conforme al ~~Contratto Nazionale del Lavoro.~~

Art. 51 (Modificato)

Ogni contratto di lavoro stipulato deve essere conforme al **Contratto Nazionale del Lavoro.**

Art. 52.2 (Abrogato)

~~Ogni datore di lavoro, previa notifica del Dirigente Generale INL o un suo delegato, dovrà, mensilmente, mandare una lettera di conferma o adeguamento del proprio contratto di base e del proprio regolamento aziendale in base alle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate ai testi di legge vigenti in materia di Contratti e Lavoro presso l'ufficio del Dirigente Generale.~~

Art. 53 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Per consentire una corretta registrazione dei contratti da parte dei Ispettori (Contratti), questi dovranno essere firmati con un codice univoco composto da una sigla dell'azienda (da 2 a 5 lettere) e da un riferimento numerico (#001, #002, etc...). Di seguito un esempio: "TB #005", "FAR #018", "Drive #107".~~

Art. 53.1 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Allo stesso modo, i contratti di licenziamento devono essere firmati utilizzando l'abbreviazione "Lic.". Per semplificare, nel caso in cui un dipendente sia stato assunto con il contratto "INL #048" (esempio), al momento del suo licenziamento, il contratto dovrà essere firmato come "Lic. INL #048" (esempio) per agevolare la corretta identificazione e registrazione dello stesso.~~

Art. 54 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Un contratto a Tempo Determinato presenta una durata minima di una settimana e una durata massima di un mese (reale). È consentito effettuare un rinnovo di tale contratto per non più di due volte. Superato tale limite il contratto dovrà essere rinnovato a Tempo Indeterminato o rescisso. In caso contrario si procederà con una sanzione pari a 3000 per ogni rinnovo ulteriore.~~

Art. 55 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Sarà compito degli Ispettori dei Contratti, accertarsi che i contratti stipulati da una determinata azienda combacino alla perfezione con lo schema depositato (originariamente), in caso contrario si procederà con una sanzione al Datore di Lavoro di 500 (cinquecento) euro per contratto non conforme a quello prestabilito.~~

Art. 56 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Sarà responsabilità degli Ispettori dei Contratti garantire che i contratti stipulati da una specifica azienda siano compilati correttamente in tutti i loro campi e siano firmati nella maniera opportuna per una corretta registrazione. Qualora si riscontrino lacune o errori, gli ispettori dovranno contattare il direttore o un membro della direzione e segnalare le eventuali anomalie da correggere. Una volta notificato il problema, sarà concesso un termine aggiuntivo di tre giorni per effettuare le correzioni necessarie ai documenti. Nel caso in cui le correzioni non vengano effettuate entro questo periodo, si procederà ad applicare una sanzione al Datore di Lavoro pari a 500 (cinquecento) euro per ogni contratto non correttamente compilato.~~

Titolo XI Sanzioni

Art. 57-(Attuale)

Dopo l'emissione di una sanzione relativa alla violazione di un articolo, una possibile infrazione al contratto nazionale di lavoro o al mancato pagamento del certificato di agibilità, il Direttore o un suo Vice avranno un termine di una settimana dalla data di emissione per effettuare il pagamento presso la sede dell'INL. Nel caso in cui tale periodo trascorra senza che i diretti interessati abbiano saldato la sanzione, si procederà con l'emissione di un'ammenda. Quest'ultima sarà pari al doppio dell'importo della sanzione originaria, in aggiunta alla sanzione ancora in sospeso.

Art. 53 (Modificato)

Dopo l'emissione di una sanzione relativa alla violazione di un articolo, una possibile infrazione al contratto nazionale di lavoro o al mancato pagamento del certificato di agibilità, il Direttore o un suo Vice avranno un termine di una settimana dalla data di emissione per effettuare il pagamento presso la sede dell'INL. Nel caso in cui tale periodo trascorra senza che i diretti interessati abbiano saldato la sanzione, si procederà con l'emissione di un'ammenda. Quest'ultima sarà pari al doppio dell'importo della sanzione originaria, in aggiunta alla sanzione ancora in sospeso.

Art. 58-(Attuale)

Il persistente mancato pagamento di una o più sanzioni sarà segnalato alla Magistratura e insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro verranno prese le giuste contromisure.

Art. 54 (Modificato)

Il persistente mancato pagamento di una o più sanzioni sarà segnalato alla Magistratura e insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro verranno prese le giuste contromisure.

Art. 59-(Attuale)

Il pagamento di una sanzione non estingue in alcun modo le responsabilità connesse all'articolo violato. Pertanto, l'intestatario della sanzione è comunque tenuto a risolvere l'anomalia che ha originato l'infrazione. A partire dalla data del pagamento, l'intestatario della sanzione avrà a disposizione un termine massimo di sette giorni per sanare la

situazione. Trascorso tale termine, qualora l'anomalia persista, sarà applicata una nuova sanzione , riferita alla violazione originaria.

Art. 55 (Modificato)

Il pagamento di una sanzione non estingue in alcun modo le responsabilità connesse all'articolo violato. Pertanto, l'intestatario della sanzione è comunque tenuto a risolvere l'anomalia che ha originato l'infrazione. A partire dalla data del pagamento, l'intestatario della sanzione avrà a disposizione un termine massimo di sette giorni per sanare la situazione. Trascorso tale termine, qualora l'anomalia persista, sarà applicata una nuova sanzione , riferita alla violazione originaria.

Richiesta Modifiche Statuto dei Lavoratori - Attività Commerciali

Si richiede l'approvazione del Congresso l'introduzione delle seguenti modifiche allo [Statuto dei Lavoratori - Attività Commerciali](#).

Titolo I Libertà del Lavoratore

Art. 7.2 (Attuale)

Il Datore di Lavoro deve garantire ai dipendenti ~~uno stipendio di almeno 500~~ (cinquecento) euro.

Art. 7.2 (Modificato)

Il Datore di Lavoro deve garantire ai dipendenti **un trattamento economico non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.**

Titolo V Varie e Generali

Art. 20.1 (Attuale)

La liquidazione è pari al salario minimo ~~previsto dal codice~~ moltiplicato per i mesi di servizio svolti. Se entro 4 giorni dal termine del rapporto di lavoro, il dipendente non dovesse ricevere la liquidazione il Datore di Lavoro andrà incontro ad una sanzione pari alla liquidazione da pagare, più un supplemento di 2500 (duemilacinquecento) euro. Il pagamento della sanzione non costituisce giustificazione per evitare il pagamento della liquidazione.

Art. 20.1 (Modificato)

La liquidazione è pari al salario minimo **Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro** moltiplicato per i mesi di servizio svolti. Se entro 4 giorni dal termine del rapporto di lavoro, il dipendente non dovesse ricevere la liquidazione il Datore di Lavoro andrà incontro ad una sanzione pari alla liquidazione da pagare, più un supplemento di 2500 (duemilacinquecento) euro. Il pagamento della sanzione non costituisce giustificazione per evitare il pagamento della liquidazione.

Art. 20.2 (Attuale)

Se il dipendente supera il periodo di prova ma non raggiunge il completamento del mese, l'importo della liquidazione da corrispondergli rimane fisso a 500 (cinquecento) euro.

Art. 20.2 (Modificato)

Se il dipendente supera il periodo di prova ma non raggiunge il completamento del mese, l'importo della liquidazione da corrispondergli rimane fisso **al salario minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.**

Titolo VIII Licenziamenti

Art. 32 (Attuale)

Dopo essere stato licenziato, il dipendente non potrà essere riassunto nell'azienda che lo ha licenziato per un periodo di almeno sette giorni dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, così come indicato dal [Contratto Nazionale del Lavoro](#).

Art. 32 (Modificato)

Dopo essere stato licenziato, il dipendente non potrà essere riassunto nell'azienda che lo ha licenziato per un periodo di almeno sette giorni dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, così come indicato dal **Contratto Nazionale del Lavoro.**

Titolo X Contratti

Art. 36 (Attuale)

Ogni contratto di lavoro stipulato deve essere conforme al [Contratto Nazionale del Lavoro](#).

Art. 36 (Modificato)

Ogni contratto di lavoro stipulato deve essere conforme al **Contratto Nazionale del Lavoro.**

Art. 38 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Per consentire una corretta registrazione dei contratti da parte dei Ispettori (Att. Comm), questi dovranno essere firmati con un codice univoco composto da una sigla dell'azienda (da 2 a 5 lettere) e da un riferimento numerico (#001, #002, etc...). Di seguito un esempio: "TB #005", "FAR #018", "Drive #107".~~

Art. 38.1 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Allo stesso modo, i contratti di licenziamento devono essere firmati utilizzando l'abbreviazione "Lic.". Per semplificare, nel caso in cui un dipendente sia stato assunto con il contratto "INL #048" (esempio), al momento del suo licenziamento, il contratto dovrà essere firmato come "Lic. INL #048" (esempio) per agevolare la corretta identificazione e registrazione dello stesso.~~

Art. 39 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Un contratto a Tempo Determinato presenta una durata minima di una settimana e una durata massima di un mese (reale). È consentito effettuare un rinnovo di tale contratto per non più di due volte. Superato tale limite il contratto dovrà essere rinnovato a Tempo Indeterminato o rescisso. In caso contrario si procederà con una sanzione pari a 3000 per ogni rinnovo ulteriore.~~

Art. 40 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Sarà compito degli Ispettori delle Attività Commerciali, accertarsi che i contratti stipulati da una determinata azienda combacino alla perfezione con lo schema depositato (originariamente), in caso contrario si procederà con una sanzione al Datore di Lavoro di 500 (cinquecento) euro per contratto non conforme a quello prestabilito.~~

Art. 41 (Spostato nel Contratto Nazionale del Lavoro)

~~Sarà responsabilità degli Ispettori delle Attività Commerciali garantire che i contratti stipulati da una specifica azienda siano compilati correttamente in tutti i loro campi e siano firmati nella maniera opportuna per una corretta registrazione. Qualora si riscontrino lacune o errori, gli ispettori dovranno contattare il direttore o un membro della direzione e segnalare le eventuali anomalie da correggere. Una volta notificato il problema, sarà concesso un termine aggiuntivo di tre giorni per effettuare le correzioni necessarie ai documenti. Nel caso in cui le correzioni non vengano effettuate entro~~

~~questo periodo, si procederà ad applicare una sanzione al Datore di Lavoro pari a 500 (cinquecento) euro per ogni contratto non correttamente compilato.~~

Titolo XI Sanzioni

Art. 42 (Attuale)

Dopo l'emissione di una sanzione relativa alla violazione di un articolo, una possibile infrazione al contratto nazionale di lavoro o al mancato pagamento del certificato di agibilità, il Direttore o un suo Vice avranno un termine di una settimana dalla data di emissione per effettuare il pagamento presso la sede dell'INL. Nel caso in cui tale periodo trascorra senza che i diretti interessati abbiano saldato la sanzione, si procederà con l'emissione di un'ammenda. Quest'ultima sarà pari al doppio dell'importo della sanzione originaria, in aggiunta alla sanzione ancora in sospeso.

Art. 38 (Modificato)

Dopo l'emissione di una sanzione relativa alla violazione di un articolo, una possibile infrazione al contratto nazionale di lavoro o al mancato pagamento del certificato di agibilità, il Direttore o un suo Vice avranno un termine di una settimana dalla data di emissione per effettuare il pagamento presso la sede dell'INL. Nel caso in cui tale periodo trascorra senza che i diretti interessati abbiano saldato la sanzione, si procederà con l'emissione di un'ammenda. Quest'ultima sarà pari al doppio dell'importo della sanzione originaria, in aggiunta alla sanzione ancora in sospeso.

Art. 43 (Attuale)

Il persistente mancato pagamento di una o più sanzioni sarà segnalato alla Magistratura e insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro verranno prese le giuste contromisure.

Art. 39 (Modificato)

Il persistente mancato pagamento di una o più sanzioni sarà segnalato alla Magistratura e insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro verranno prese le giuste contromisure.

Art. 40 (Nuovo)

Il pagamento di una sanzione non estingue in alcun modo le responsabilità connesse all'articolo violato. Pertanto, l'intestatario della sanzione è comunque tenuto a risolvere l'anomalia che ha originato l'infrazione. A partire dalla data del pagamento, l'intestatario della sanzione avrà a disposizione un termine massimo di sette giorni per sanare la situazione. Trascorso tale termine, qualora l'anomalia persista, sarà applicata una nuova sanzione, riferita alla violazione originaria.

NeoTecno

12 Luglio 2090 (06/08/2025)

Sottoscritta

Dirigente Generale INL - ACL

On. Dott. Viviana Eide
Viviana Eide

Capo del Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro

On. Dott. termi307_
termi307_

Coordinatrice Ispettorato Nazionale del Lavoro

On. Dott.ssa Renée Jolie de Gas
Renée Jolie de Gas